

# Rischi Catastrofali e Naturali

Decreto n. 18 del 30 gennaio 2025

Marzo 2025

# Assicurazione Rischi Catastrofali e Naturali

## Da quando e per quali eventi

Il Decreto n. 18 del 30 gennaio 2025 riguarda la regolamentazione degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali, come previsto dall'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Questo decreto stabilisce le modalità attuative e operative per la gestione di tali schemi assicurativi.

Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 48, il 27 febbraio 2025, e **entrerà in vigore il 14 marzo 2025**.

Obbligo di assicurazione contro gli eventi calamitosi e catastrofali identificati dal decreto:

**SISMA**

**ALLUVIONE  
INONDAZIONE  
ESONDAZIONE**

**FRANA**

**Data la novità delle norme, i contenuti espressi di seguito possono essere oggetto di adeguamento per effetto delle prime applicazioni e correlate interpretazioni delle nuove disposizioni normative**

# Assicurazione Rischi Catastrofali e Naturali

## CHI È INTERESSATO DAL DECRETO

Sono interessate le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile

Tra tutte le aziende iscritte al registro delle Imprese, e quindi interessate dall'obbligo, sono considerate **grandi imprese**, e quindi soggette a libera negoziazione, quelle che alla data di chiusura del bilancio presentano, congiuntamente, i seguenti elementi:

- Fatturato maggiore di €150.000.000
- Numero di dipendenti pari o superiore a 500

## Termini di adeguamento

- Per nuovi contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni entro e **non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione (27.02.2025)**
- Per contratti in essere: alla prima scadenza annuale o quietanzamento

# Assicurazione Rischi Catastrofali e Naturali

## BENI DA ASSICURARE

Bisogna garantire i **Danni Diretti** alle immobilizzazioni ossia:

- ✓ Fabbricati
- ✓ Impianti e macchinari
- ✓ Attrezzature industriali e commerciali
- ✓ Terreni

Non sono comprese le Merci

## SOMME ASSICURATE

Deve essere considerato il totale complessivo delle ubicazioni assicurate con la seguente valorizzazione:

- ✓ **Fabbricati:** valore di ricostruzione
- ✓ **Impianti e macchinari:** valore di rimpiazzo
- ✓ **Attrezzature industriali e commerciali:** valore di rimpiazzo
- ✓ **Terreni:** valore necessario a sostenere i costi dei lavori di sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno ad una condizione pari a quella precedente all'evento assicurato

**La garanzia sui terreni dovrà essere** prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto e dovrà essere pari al valore sopra indicato

# Assicurazione Rischi Catastrofali e Naturali

## LIMITI DI INDENNIZZO

Aziende con totale delle somme assicurate\*:

- **Fino a 1M€**                      Pari alle somme assicurate
- **Da 1M€ a 30M€**                Non inferiore al 70% della somma assicurata
- **Superiore a 30M€ e per le grandi imprese**                La determinazione di massimali o limiti di indennizzo rimessa alla libera negoziazione delle parti\*\*

## SCOPERTO MASSIMO CONSENTITO

Aziende con totale delle somme assicurate\*:

- **Fino a 30M€**                      Non superiore del 15% del danno indennizzabile
- **Superiore a 30M€ e per le grandi imprese**                Lasciato alla libera negoziazione delle parti\*\*

*\*Totale delle somme assicurate: somme complessive per tutte le ubicazioni*

*\*\*In caso di libera negoziazione tutte le partite dovranno essere presenti in polizza, compresi i terreni*



Il documento ha un mero scopo informativo e contiene informazioni di proprietà di Marsh. I modelli, le analisi e le proiezioni effettuate da Marsh nello svolgimento dei servizi descritti nel presente documento, sono soggetti all'alea tipicamente connaturata a questo tipo di attività e possono essere significativamente compromessi se le assunzioni, condizioni o informazioni alla base sono inaccurate, incomplete o soggette a modifica. Marsh non è tenuta ad aggiornare il presente documento e declina ogni responsabilità nei confronti dell'azienda o di terzi che ne utilizzino il contenuto a qualsiasi titolo. Anche se Marsh offre suggerimenti e raccomandazioni, tutte le decisioni su ammontare, tipo e termini di copertura sono di responsabilità del cliente, che decide cosa ritiene appropriato per la propria azienda in base a specifiche circostanze e posizione finanziaria.

Marsh è un business di Marsh & McLennan Companies, insieme a Guy Carpenter, Mercer e Oliver Wyman. Questo materiale ha finalità di marketing.

Copyright ©2022 Marsh S.p.A. Tutti i diritti sono riservati.